

COMUNE DI MESOCCO

CANTONE DEI GRIGIONI

PROPOSTA DI REVISIONE PER L' ASSEMBLEA COMUNALE DEL 6
NOVEMBRE 2003

○ REGOLAMENTO SULLA NAVIGAZIONE DEL LAGO ARTIFICIALE
D'ISOLA E DEL LAG DEL LIDO¹ A SAN BERNARDINO

¹ Al titolo viene aggiunto anche il Lag del Lido

A. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Scopo.....	3
2. Diritto superiore.....	3
B. LAGO ARTIFICIALE D'ISOLA	3
I. NAVIGAZIONE, TIPI DI NATANTI, PERIODI E ORARI DI NAVIGAZIONE, PESCA DA BARCHE.....	3
3. Navigazione e tipi di natanti	3
4. Divieto di immersione.....	3
5. Periodi e orari di navigazione	3
6. Pesca da barche	3
II. LICENZA DI NAVIGAZIONE, STAZIONAMENTO DEI NATANTI, NOLEGGIO DI NATANTI, SCUOLE	4
7. Licenza di navigazione.....	4
8. Stazionamento.....	4
9. Noleggio di natanti e scuola di vela o surf	4
III. NORME SULLA CIRCOLAZIONE E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA	4
10. Servizio di salvataggio	4
11. Norme sulla circolazione.....	5
12. Prescrizioni speciali.....	5
C. LAG DEL LIDO	5
IV. NAVIGAZIONE, TIPI DI NATANTI, PERIODI E ORARI DI NAVIGAZIONE, PESCA DA BARCHE	5
13. Licenza di navigazione, stazionamento dei natanti, noleggio di natanti e scuole	6
V. NORME SULLA CIRCOLAZIONE E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA	6
14. Servizio di salvataggio.....	6
15. Norme sulla circolazione.....	6
16. Prescrizioni speciali.....	6
D. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.....	6
17. Multe	6
18. Esecuzione	6
19. Entrata in vigore.....	7

A. Disposizioni Generali

1. Scopo

Il presente regolamento disciplina la navigazione e lo stazionamento di natanti sul lago artificiale d'Isola e sul lag del Lido nella zona di San Bernardino.²

2. Diritto superiore

Per quanto non regolato dalla presente legge restano riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla navigazione interna.

B. Lago artificiale d'Isola

1. Navigazione, tipi di natanti, periodi e orari di navigazione, pesca da barche

3. Navigazione e tipi di natanti

La navigazione sul lago artificiale d'Isola è consentita unicamente ai battelli a remi (o con altro sistema di propulsione dovuto a forza umana, per esempio pedalo), ai battelli a vela di lunghezza massima 2.5 m, alle canoe e alle tavole a vela.

Ogni altro tipo di navigazione, segnatamente con gommoni, canotti pneumatici, zattere, battelli a motore, sono vietati.

4. Divieto di immersione

L'immersione nel Lago d'Isola è vietata.

5. Periodi e orari di navigazione

La navigazione è consentita unicamente dal 20 giugno al 10 di settembre e nei seguenti orari:

- per le barche a remi: durante gli orari da pesca fissati dalla legislazione cantonale;
- per gli altri natanti e tavole a vela: dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

6. Pesca da barche

La possibilità di pesca con barche viene regolata dalle disposizioni cantonali. Qualora il Cantone dovesse autorizzare le barche quale mezzo per la pesca potranno venir utilizzati unicamente battelli a remi.³

² Aggiunta del Lag del Lido

³ Precisazione dell'articolo su suggerimento del Cantone: in sintesi il senso non cambia.

II. Licenza di navigazione, stazionamento dei natanti, noleggio di natanti, scuole

7. Licenza di navigazione

La licenza di navigazione e l'obbligo di contrassegno dei natanti è regolato dalla legislazione federale e cantonale in materia.

8. Stazionamento

Lo stazionamento dei natanti sul lago, sulle rive dello stesso e sul rimanente demanio pubblico è ammesso solo negli impianti autorizzati dal Comune. Sono ammesse la sosta e l'ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e purché ciò non sia in conflitto con esigenze di sicurezza, della protezione dell'ambiente, della pesca o con altri interessi degni di protezione.

Sono considerati impianti di stazionamento i pontili, le boe, gli anelli e i posteggi sulla riva. Il diritto di stazionamento in tali luoghi è ammesso solo contro il versamento di una tassa al Comune calcolata per posto natante e per periodo di stazionamento. Il Municipio fissa detta tassa tenendo conto dei costi di gestione derivanti dalle infrastrutture necessarie.

Qualsiasi tipo di stazionamento, anche in impianti autorizzati, è ammesso solo dal 30 maggio al 10 ottobre.

9. Noleggio di natanti e scuola di vela o surf

Il noleggio di natanti e l'esercizio di una scuola di vela o surf è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune e dell'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, ai sensi dell'art. 8 delle Disposizioni di attuazione della legge cantonale d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna (C.S. 877.110). Tale autorizzazione può essere rilasciata solo se il richiedente comprova di aver stipulato una sufficiente assicurazione di responsabilità civile e se il richiedente adempie le condizioni poste dalla legislazione cantonale e federale.

L'autorizzazione del Comune è soggetta ad una tassa decisa dal Municipio.

III. Norme sulla circolazione e disposizioni di sicurezza

10. Servizio di salvataggio

Il Comune non ha l'obbligo di predisporre servizi di salvataggio. Esso può però disciplinare un tale servizio qualora lo stesso venga imposto ad eventuali aziende di noleggio di natanti oppure a scuole di vela o surf.

11. Norme sulla circolazione

La navigazione avviene in principio conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

12. Prescrizioni speciali

Valgono inoltre segnatamente le seguenti norme:

- a) La navigazione è vietata e va cessata in caso di scarsa visibilità, in particolare in caso di nebbia, forti o persistenti precipitazioni, forti venti o forti afflussi.
- b) La navigazione è vietata a meno di 50 m dalla diga e nell'area delimitata dalle boe in corrispondenza con le paratie di scarico e la presa per la condotta forzata. Sotto le arcate del ponte autostradale è consentito unicamente il transito ai natanti: in tale zona è vietato sostare ed è totalmente vietata la navigazione per le tavole a vela. La pratica dello sport della tavola a vela è inoltre vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici e dagli impianti di stazionamento.
- c) Bambini e ragazzi d'età inferiore 14 anni possono esercitare la navigazione solo sotto sorveglianza e la responsabilità di un adulto. Vale inoltre la legislazione cantonale e federale in materia.
- d) Il Municipio, d'intesa con le competenti autorità cantonali e dopo aver udito la concessionaria, può stabilire ulteriori divieti locali di navigazione, eventualmente per singoli tipi di natante.
- e) Prima di iniziare la navigazione deve essere verificata la navigabilità del lago. Vanno segnatamente controllati eventuali fari luminosi o bandiere posti dal Municipio per segnalare dei divieti generali di navigazione.
- f) Per la navigazione è obbligatorio il giubbotto di sicurezza (salvagente). Per le canoe i due sacchi gonfiabili. ⁴

C. Lag del Lido

IV. Navigazione, tipi di natanti, periodi e orari di navigazione, pesca da barche⁵

Valgono le regole per il lago artificiale d'Isola (art. da 3 a 6). La navigazione è inoltre consentita ai gommoni e canotti pneumatici senza motore.

⁴ il punto f.) è nuovo: si ritiene di fissare nella legge questo obbligo al fine di garantire maggiore sicurezza per le persone.

⁵ viene ripreso quanto prescritto per il Lago l'Isola, lasciando però la possibilità di navigazione con canotti e gommoni senza motore.

13. Licenza di navigazione, stazionamento dei natanti, noleggio di natanti e scuole ⁶

Valgono le regole per il Lago artificiale d'Isola (art. da 7 a 9).

V. Norme sulla circolazione e disposizioni di sicurezza

14. Servizio di salvataggio

Il Comune non ha l'obbligo di predisporre servizi di salvataggio. Esso può però disciplinare un tale servizio qualora lo stesso venga imposto ad eventuali aziende di noleggio di natanti oppure a scuole di vela o surf.

15. Norme sulla circolazione

La navigazione avviene in principio conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

16. Prescrizioni speciali

Bambini e ragazzi d'età inferiore 14 anni possono esercitare la navigazione solo sotto sorveglianza e la responsabilità di un adulto. Vale inoltre la legislazione cantonale e federale in materia.

D. Disposizioni penali e finali

17. Multe

Le contravvenzioni al presente regolamento e alle sue disposizioni d'attuazione vengono punite dal Municipio con multe fino a fr. 1'000.-. In caso di recidiva fino a fr. 5'000.-.

La violazione di disposizioni del diritto superiore viene punita in base alle vigenti norme cantonali e federali.

18. Esecuzione

L'applicazione della presente legge compete al Municipio e all'Amministrazione comunale, qualora necessario in collaborazione con le competenti autorità cantonali.

Il Municipio può segnatamente predisporre e disciplinare impianti di stazionamento per natanti e emanare ulteriori prescrizioni di polizia.

⁶ Si riprende integralmente quanto previsto per il Lago d'Isola.

La polizia cantonale è competente per la vigilanza sulla navigazione e la posa della segnaletica.

19. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea del Comune di Mesocco del 5 giugno 2002, in applicazione dell'art. 3 della Legge d'introduzione alla Legge federale sulla navigazione interna (C.S. 877.100).

Revisione parziale approvata dall'Assemblea comunale del 6 novembre 2003.

Articoli

- 1 Inclusione Lag del Lido
- Punti B, C, Suddivisione Isola e Lido
- 6 Pesca da barche, ridefinizione articolo
- 12 Aggiunta punto f) obbligatorietà del giubbotto